

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22562/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COMUNE MESSINA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 283/2015 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la (OMISSIS) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina, depositata il 4 febbraio 2015, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Messina n. 3733 del 2010, di rigetto dell'opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell'articolo 7 C.d.S., commi 1, lettera f) e comma 15, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta;

che il Tribunale ha ritenuto non richieste, ai fini della validita' formale del verbale di contestazione, l'attestazione di conformita' del verbale all'originale e la notifica del verbale in originale ("copia rosa");

che, inoltre, il Tribunale ha osservato che la zona di parcheggio a pagamento era segnalata dal cartello, visibile dalla documentazione fotografica acquisita, e che tale segnalazione esplicava effetto pur in assenza di segnaletica orizzontale (strisce azzurre di delimitazione dei parcheggi);

che l'intimato Comune di Messina non ha svolto difese.

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta;

che con il primo motivo e' denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 1, comma 2 e articolo 23, u.c., articolo 201 C.d.S., comma 1, articolo 385 reg. att. C.d.S., articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., comma 1 e articolo 277 c.p.c., comma 1;

che la doglianza, con la quale e' riproposta la questione della nullita' del verbale di contestazione per mancanza di attestazione di conformita' all'originale, e' infondata;

che, come emerge dalla sentenza impugnata, il verbale in questione e' stato redatto con sistema meccanizzato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S., nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell'articolo 201 C.d.S., l'articolo 385 reg. esec. att. C.d.S. (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) stabilisce, al comma 3, che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il "modulo prestampato" recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti;

che tale modulo, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, e' parificato per legge al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed e', al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (ex plurimis, Cass. 20/01/2005, n. 1226);

che, pertanto, non e' invalida la contestazione effettuata mediante notificazione del verbale redatto dal sistema informatico, ancorche' l'atto notificato non rechi l'attestazione di conformita' al documento informatico (Cass. 06/12/2016, n. 24999; Cass. 18/09/2006, n. 20117);

che con il secondo motivo e' denunciata violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 1, comma 2 e articolo 213, u.c., articolo 37 C.d.S., comma 1, articolo 38 C.d.S., comma 5, articolo 40 C.d.S., comma 1, lettera f), della didascalia di cui alla figura 2 444 degli allegati al titolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 113 c.p.c., comma 1, articolo 115 c.p.c., comma 1, articolo 116 c.p.c., comma 1 e articolo 277 c.p.c., comma 1;

che la ricorrente assume l'erroneita' della ricognizione della disciplina riguardante i parcheggi a pagamento effettuata dal Tribunale, e l'omessa valutazione degli elementi probatori dedotti in

appello, evidenziando che risultava nella specie assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente ad indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa;

che la doglianza e' infondata;

che il Tribunale ha rilevato che dai documenti prodotti dalla (OMISSIS) stessa appellante emergeva la presenza di segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri - fasce orarie e importo - della tariffa applicata alla sosta dei veicoli;

che la sufficienza del cartello a documentare la disciplina dell'area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perche' siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto (Cass. 14/10/2009, n. 21883);

che il ricorso e' rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di difesa della parte intimata;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.